

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 22 DEL 28.4.2026

VISTI

- Il referto della riunione ordinaria di pugilato olimpico svoltasi in data 21 marzo 2026 a Palermo, organizzata dalla POLISPORTIVA LITTLE CLUB;
- La relazione descrittiva relativa all'incontro di pugilato n. 12 (categoria Under 15), svoltosi durante la suddetta manifestazione;
- Il Regolamento di Giustizia della Federazione Pugilistica Italiana, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 297 dell'11 settembre 2023, e in particolare l'articolo 54 che disciplina le norme di comportamento e la rilevanza delle condotte ai fini disciplinari.

CONSIDERATO che dall'esame congiunto della documentazione agli atti emerge quanto segue: durante l'incontro di pugilato n. 12, l'arbitro designato, Sig. Scalici Salvatore, dopo aver effettuato un secondo conteggio ai danni di uno degli atleti, ha inizialmente consentito la prosecuzione del combattimento.

Tuttavia, come dettagliato nella relazione del Commissario di Riunione, il giudice Sig.ra Giambona Francesca è prontamente intervenuta richiamando l'attenzione dell'arbitro sull'errore procedurale in corso. A seguito di tale richiamo, l'arbitro Sig. Scalici, resosi conto dell'errore, ha fermato immediatamente l'incontro, applicando la corretta procedura e comunicando il verdetto di R.S.C. (Referee Stops Contest), come previsto dai regolamenti tecnici per la tutela della salute dell'atleta.

L'errore, pertanto, pur sussistente in una prima fase, è stato immediatamente emendato nel corso della stessa azione grazie al corretto funzionamento dei meccanismi di controllo e collaborazione tra gli ufficiali di gara presenti. Tale pronta correzione ha evitato qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'atleta e ha garantito il ripristino della regolarità tecnica dell'incontro, senza alterarne l'esito finale.

La condotta, valutata nel suo complesso, non integra una violazione dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva di cui all'art. 54 del Regolamento di Giustizia, in quanto l'imperfezione procedurale è stata sanata contestualmente senza che ne derivasse un'effettiva lesione dei valori tutelati dall'ordinamento sportivo.

Di conseguenza, allo stato degli atti non sussistono gli estremi per assumere decisioni sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 43, 46 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva F.P.I.

DISPONE

il non luogo a procedere per archiviazione in quanto il fatto non costituisce illecito disciplinare.

Così deciso in Roma, 28 aprile 2026.



Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo Vannini

Massimo Vannini